

Argomento: Professioni

# Con la sospensione l'attività è abusiva

GABRIELE VENTURA

Incorre nel reato di esercizio abusivo della professione il commercialista che svolge l'attività pur essendo sospeso. Rischia quindi, secondo quanto stabilisce l'art. 348 del codice penale, la reclusione fino a sei mesi o una multa da 103 a 516 euro. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili, nel pronto ordini 24/2018 in risposta a un quesito dell'ordine di La Spezia. In un altro pronto ordini (32/2018), invece, il Cndcec conferma la sussistenza di incompatibilità del contratto a tempo determinato da dipendente pubblico con l'esercizio della professione, se il tempo parziale è superiore al 50 per cento del rapporto di lavoro a tempo pieno. Vediamo nel dettaglio. Esercizio abusivo. Secondo il Cndcec si configura il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora il professionista, pur regolarmente abilitato e iscritto all'albo, si trovi nella impossibilità temporanea di esercitare la professione in quanto colpito da provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale. Il Consiglio nazionale, in questo senso, quanto stabilito dalla Cassazione (sentenza n. 20439 del 24 maggio 2007), che configura l'esercizio abusivo della professione anche quando la persona si trovi attualmente sospesa dall'esercizio della professione, «atteso che l'attualità della abilitazione all'esercizio è presupposto dei requisiti di proibità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge». Dipendente pubblico. Nel secondo pronto ordini, il Consiglio nazionale risponde a un quesito dell'Ordine territoriale di Foggia, volto a conoscere se un'iscritta vincitrice di una procedura concorsuale per un posto di impiegato comunale a tempo determinato, per trenta ore settimanali, possa mantenere l'iscrizione nella sezione A dell'albo. L'ordinamento professionale, precisa il Cndcec, non consente l'iscrizione all'albo ai soggetti ai quali è vietato l'esercizio della libera professione. È il caso dei dipendenti pubblici per i quali è sancito il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale. Tali disposizioni, però, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche



amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Nel caso in esame, invece, caratterizzato da una prestazione con orario di lavoro superiore al 50% rispetto al tempo pieno, sussiste una causa di incompatibilità con l' esercizio della professione. Di conseguenza, prosegue il Consiglio nazionale, la dipendente non potrà continuare a essere iscritta nella sezione A dell' albo dei **commercialisti**, potendo soltanto chiedere il trasferimento della propria iscrizione nell' elenco dei non esercenti. La stessa Funzione pubblica, specifica il Cndcec, chiarisce che «sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità e conflitto di interessi».